



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 144/18/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 787/DDA/EL - <http://bitmp3.ru/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che “Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1494, pervenuta in data 14 giugno 2018 (prot. n. DDA/0001173), è stata segnalata dalla FPM-Federazione contro la pirateria musicale e multimediale, in qualità di soggetto legittimato, in quanto delegata dai titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza Sony Music Entertainment Italy S.p.A. e Universal Music Italy S.r.l., la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <http://bitmp3.ru/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “Gianna Nannini/Io e te”
<http://bitmp3.ru/music/Gianna%20Nannini%09Io%20e%20te>
 - “Giorgia/Dietro le apparenze”
<http://bitmp3.ru/music/Giorgia%09Dietro%20le%20apparenze>
 - “Marco Mengoni/Pronto a correre”
<http://bitmp3.ru/music/marco%20mengoni%20pronto%20a%20correre>
 - “Fedez/Il mio primo disco da venduto”
<http://bitmp3.ru/music/Fedez%09Il%20mio%20primo%20disco%20da%20venduto>
 - “Alessandra Amoroso/Senza nuvole”
<http://bitmp3.ru/music/Alessandra%20Amoroso%09Senza%20nuvole>
 - “Biagio Antonacci/L'amore comporta”
<http://bitmp3.ru/music/Biagio%20Antonacci%09L%27amore%20comporta>
 - “Gianna Nannini/Inno”
<http://bitmp3.ru/music/Gianna%20Nannini%09Inno>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Noemi/Sulla mia pelle”
<http://bitmp3.ru/music/Noemi%09Sulla%20mia%20pelle>
- “Biagio Antonacci/Inaspettata”
<http://bitmp3.ru/music/Biagio%20Antonacci%09Inaspettata>
- “Alessandra Amoroso/Il mondo in un secondo”
<http://bitmp3.ru/music/Alessandra%20Amoroso%09Il%20mondo%20in%20un%20secondo>
- “Alessandra Amoroso/Amore puro”
<http://bitmp3.ru/music/Alessandra%20Amoroso%09Amore%20puro>
- “Giorgia/Stonata”
<http://bitmp3.ru/music/Giorgia%09Stonata>
- “Fedez/Signor Brainwash-L'arte di accontentare”
<http://bitmp3.ru/music/Fedez%09Signor%20Brainwash%20-%20L%27arte%20di%20accontentare>
- “Lucio Dalla/Viaggi organizzati”
<http://bitmp3.ru/music/Lucio%20Dalla%09Viaggi%20organizzati>
- “Vasco Rossi/Gli spari sopra”
<http://bitmp3.ru/music/Vasco%20Rossi%09Gli%20spari%20sopra>
- “Jovanotti/Safari”
<http://bitmp3.ru/music/Jovanotti%09Safari>
- “Jovanotti/Una tribù che balla”
<http://bitmp3.ru/music/Jovanotti%09Una%20trib%C3%B9%20che%20balla>
- “Emma/Schiena”
<http://bitmp3.ru/music/Emma%09Schiena>
- “Zucchero/Una rosa bianca”
<http://bitmp3.ru/music/Zucchero%09Una%20rosa%20bianca>
- “Zucchero/Miserere”
<http://bitmp3.ru/music/Zucchero%09Miserere>
- “Vasco Rossi/Buoni o cattivi”
<http://bitmp3.ru/music/Vasco%20Rossi%20Buoni%20o%20cattivi>
- “Vasco Rossi/Stupido hotel”
<http://bitmp3.ru/music/Vasco%20Rossi%09Stupido%20hotel>
- “Arisa/Malamoreno”
<http://bitmp3.ru/music/Arisa%09Malamoreno>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Max Pezzali/Hanno ucciso l'uomo ragno 2012”
<http://bitmp3.ru/music/Max%20Pezzali%09Hanno%20ucciso%20l%27uomo%20ragno%202012>
 - “Arisa/Amami”
<http://bitmp3.ru/music/Arisa%09Amami>
 - “Laura Pausini/Io canto”
<http://bitmp3.ru/music/Laura%20Pausini%09Io%20canto>
 - “Laura Pausini/Primavera in anticipo”
<http://bitmp3.ru/music/Laura%20Pausini%09Primavera%20in%20anticipo>
 - “Laura Pausini/Inedito”
<http://bitmp3.ru/music/Laura%20Pausini%09Inedito>
 - “Ligabue/Arrivederci Mostro”
<http://bitmp3.ru/music/Ligabue%09Arrivederci%20Mostro>
 - “Ligabue/Mondovisione”
<http://bitmp3.ru/music/Ligabue%09Mondovisione>
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Reg.ru Ltd., con sede a Mosca, Russia, 2a strada Zvenigorodskaya, casa 13, edificio 43, ufficio 326, per conto di un soggetto non identificabile e raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@reg.ru e i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Marosnet Telecommunication Company Llc, con sede a Mosca (Russia); l’indirizzo di posta elettronica indicato è provider@marosnet.ru, cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Mosca, in Russia;
4. Con comunicazione del 18 giugno 2018 (prot. n. DDA/0001239), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 787/DDA/EL relativo all’istanza DDA/1494, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'istanza sia stata presentata da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito [http:// bitmp3.ru](http://bitmp3.ru), è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 18 giugno 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://bitmp3.ru>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito [http:// bitmp3.ru](http://bitmp3.ru), mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito [http:// bitmp3.ru](http://bitmp3.ru) nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta**



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi